

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 maggio 2020, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 febbraio 2020, dove ha acquisito il n. 493 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consiglio delle autonomie locali;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 marzo 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 maggio 2020, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Consiglio delle autonomie locali (CAL), come delineato con legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, che lo istituisce, è formato da componenti di diritto e da componenti di nomina elettiva, ossia:

- a) dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia;
- b) due presidenti di unioni di comuni;
- c) un presidente di unione montana.

Il sistema elettorale, previsto dall'articolo 4 della legge istitutiva, prevede la partecipazione di liste di candidati con la possibilità di voto plurimo di preferenza e graduatoria finale dei candidati sulla base delle preferenze ottenute. All'interno del sistema di elezione dei 10 sindaci è stato, poi, inserito un principio di rappresentanza demografica e territoriale: la lettera a), comma 3, dell'articolo 2, prevede infatti che tra i 10 sindaci eletti sei devono appartenere a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque, complessivamente, devono essere rappresentate tutte le province.

Queste due condizioni congiunte rappresentano una certa criticità: sia nella presentazione delle liste di candidati che al loro interno dovrebbero rispettare, nella selezione delle candidature proposte, tali condizioni; sia nella fase di scrutinio dei voti di preferenza, poiché la formazione della graduatoria degli eletti non potrà essere la semplice graduatoria dei primi dieci candidati per numero di preferenze, ma dovrà tener conto delle due condizioni poste, classe demografica e territorio.

Le modifiche alla legge regionale n. 31/2017, di seguito proposte, introducono una diversa modalità di individuazione dei componenti di nomina elettiva riconducendo la nomina dei componenti sindaci dei comuni, alle Assemblee dei Sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni”.

Da tale impostazione nasce l'esigenza di stabilire in legge il numero di seggi da destinare a ciascuna provincia. A tal fine si propone che il CAL sia rappresentato da componenti che, per ciascun territorio provinciale, coinvolgano il Presidente di provincia e due sindaci - senza alcuna distinzione tra capoluogo di provincia e densità di popolazione, oltre che dai presidenti delle associazioni rappresentative dei comuni nelle tre categorie - ANCI, UNCEM, ANPCI.

Si mantiene la distinzione tra componenti di diritto - per i presidenti di provincia e per i presidenti delle associazioni rappresentative dei comuni - e componenti di nomina elettiva - per la nomina dei sindaci dei comuni nella misura di due per ciascun territorio provinciale. Così facendo i componenti del CAL da trenta, limite massimo di componenti come prescritto dallo Statuto della Regione del Veneto, sono portati a ventiquattro unità: sei presidenti di provincia, il sindaco della Città Metropolitana di Venezia, quattordici sindaci eletti e tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei comuni, categorie ANCI, UNCEM e ANPCI.

Ulteriore modifica proposta attiene al numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza, che da cinque sono ridotti a tre.

Nella seduta di Prima Commissione del 4 marzo 2020 il Presidente dal CAL ha illustrato i contenuti del provvedimento, di propria iniziativa; in quella sede i commissari hanno segnalato la necessità di apportarvi alcune correzioni e modifiche a valenza tecnica.

Nella seduta del 25 marzo 2020, svolta con modalità telematica ottemperando a quanto disposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 20 dell'11 marzo 2020, la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 493, apportandovi le modifiche di cui sopra, più un'ulteriore modifica proposta dall'Ufficio CAL, e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Più Italia-Amo il Veneto, Partito dei Veneti, Movimento 5 stelle, Civica per il Veneto, Veneto Cuore Autonomo, i consiglieri Azzalin, Fracasso, Sinigaglia del Partito Democratico, nonché la componente politica "Veneto 2020-Italia in Comune" del Gruppo Misto. Si sono astenute la componente politica "Veneto 2020-Liberi E Uguali" e la consigliera Zottis del Partito Democratico.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci sono diversi punti che non mi hanno convinto, anche se la proposta, ha ragione il relatore Montagnoli a ricordare che è una proposta del CAL stesso, ha come finalità una miglior funzionalità dell'Ente.

Vorrei ricordare ai colleghi che la nascita della CAL è legata alla riforma del Titolo Quinto, quella famosa che ricordo sempre, qualcuno ha votato e qualcun altro no, quella che ha previsto anche la possibilità di trasferimento di Autonomie del Governo centrale alle Regioni.

Al suo ultimo comma dell'articolo 123 disponeva che in ogni Regione lo Statuto disciplinasse il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali. È un ruolo importantissimo dal mio punto di vista.

Ci abbiamo messo undici anni a fare lo Statuto, lo sapete tutti, l'abbiamo fatto nel 2012, siamo stati credo l'ultima Regione d'Italia a realizzare lo Statuto, poi ci abbiamo messo cinque anni, è del 2017, a fare la legge per la realizzazione della CAL, quindi non siamo stati proprio velocissimi nella realizzazione della CAL. Questo, secondo me, non è solo un difetto, un problema, un ritardo rispetto ad altre Regioni, è una visione politica diversa ed è un po' questo quello che io contesto rispetto anche a questo provvedimento; cioè c'è una visione in questa Regione che si fonda su un'idea del federalismo e che consiste in una visione di centralismo e di centralizzazione regionale, mentre io credo che i territori non siano tutti uguali. Il Lago di Garda non è la Laguna veneta, le Dolomiti non sono il Polesine, e il CAL può rappresentare e deve rappresentare, e non a caso l'abbiamo votato nella riforma della Costituzione nel Titolo V, perché temevamo una visione centralistica regionale, e l'avevamo proposto proprio per una visione di federalismo comunale.

Quindi non è banale, guardate, cioè il ruolo del CAL ha lo stesso ruolo, per certi versi, di un Consigliere regionale: in qualche modo il CAL può proporre, può esprimere pareri e talvolta questi pareri sono obbligatori.

Allora non è proprio un ruolo di secondo livello o di poco conto, è un ruolo assolutamente centrale e importante. È un peccato che l'abbiamo realizzato così tardi, quindi non siamo neanche in grado secondo me di poter valorizzare appieno il lavoro che è stato fatto. Sul senso di questa proposta non c'è dubbio, ha ragione, io riconosco alcune cose contenute nella relazione di maggioranza, mi sono astenuto, non è che ho votato contro; per esempio non c'è dubbio che per garantire un buon funzionamento bisogna metterlo nelle condizioni di poter funzionare. Per esempio, la scelta della possibilità che i Presidenti delle Province possano delegare un Assessore è una scelta che condivido, è assolutamente giusta, perché se un Presidente di Provincia è impegnato rischia di non essere garantito il numero legale. La questione che alcuni membri elettivi siano scelti dall'Assemblea dei Sindaci questa la condivido.

Non condivido le due scelte che hanno ridotto però i numeri, cioè la rappresentatività di un territorio. Il Veneto è un territorio complesso, in cui le realtà sono grandi realtà urbane, si va dalle città metropolitane o città capoluogo di grandi dimensioni, medie dimensioni, a piccolissimi Comuni.

Allora, per esempio, le realtà dei piccolissimi Comuni vanno rappresentate, vanno rappresentate realtà geografiche diverse. Quindi la scelta di scendere da 30 a 24 unità e soprattutto la scelta di scendere nell'Ufficio di Presidenza da 5 a 3, io sinceramente quando si fanno scelte di questo tipo, anche se sono state proposte dallo stesso CAL, non mi sento sinceramente di dividerle.

Quindi mantengo il mio voto di astensione, non è un voto contrario, lo ribadisco, e richiamo noi tutti da un punto di vista politico a far funzionare meglio il rapporto tra Regione ed Enti locali.

Tante volte sentiamo lamenti da parte degli Enti locali su alcune cose che non vanno, non funzionano nel rapporto con la Regione, ecco, mi piacerebbe che su questo lavorassimo tutti insieme. Non è una polemica politica spicciola, è proprio una considerazione e una valutazione, insomma. I rappresentanti dei Comuni devono sentire la Regione come una casa dei Comuni del Veneto. Se invece la Regione diventa un Ente superiore che decide al posto loro e che impone, diventa un nuovo modello di centralizzazione.

Quindi questa è la mia visione, l'ho sempre avuta, l'ho sempre sostenuta. Quando io votai a favore del federalismo questa era la mia idea di federalismo, quindi un federalismo che si fondava sui Comuni. A questa idea si ispirano tanti padri di questo modello federalista che vengono anche da molto lontano, alcuni hanno vissuto anche nella mia città di Padova, ed è a questi che in qualche modo faccio riferimento, penso a Trentin innanzitutto come elemento di ragionamento su un'idea di federalismo inteso anche come decentramento comunale. Mi fermo qui, Presidente. Manterrò il mio voto di astensione, non ho presentato emendamenti perché riconosco effettivamente che questa proposta nasce dalla richiesta del CAL.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute.

1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di *ventiquattro*.

2. Sono componenti di diritto:
- a) i presidenti delle province del Veneto;
 - b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
 - [c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;]
 - d) un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
 - e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCHEM);
 - f) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).

3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Il CAL, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in conformità all'articolo 11 e secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui all'articolo 15.

6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l'assessore competente per materia dei rispettivi enti.

7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l'assessore regionale competente in materia di enti locali.

8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell'Ufficio di presidenza del CAL di cui all'articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:

- a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario;
- b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
- c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL.

9. L'Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.

10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 3 - Costituzione e durata in carica.

1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell'insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati [a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale] entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione.

4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.

5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 5 - Decadenza dei componenti del CAL.

1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza. [L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti elettivi.]

2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'Ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di presidenza del CAL."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Ufficio di presidenza.

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente, è costituito l'Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto da *tre* componenti, incluso il Presidente del CAL [e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi], svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione delle deliberazioni del CAL, ne organizza i lavori e predispose la proposta di Regolamento del CAL.

3. I componenti dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di presidenza esprime parere sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali.

5. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.